



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. MASSIMO VECCHIO
- Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI
- Dott. LUCIA LA POSTA
- Dott. PALMA TALERICO
- Dott. ALESSANDRO CENTONZE

UDIENZA PUBBLICA  
DEL 13/01/2016

~~SENTENZA~~  
ORDINANZA

- Presidente - N. 52/2016-
- Consigliere -
- Consigliere - REGISTRO GENERALE  
N. 55394/2014
- Rel. Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

~~SENTENZA~~  
ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE  
DI VASTO  
nei confronti di:

DEL VECCHIO MARCO N. IL 18/06/1975

avverso la sentenza n. 961/2012 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE  
di VASTO, del 27/05/2014

visti gli atti, la sentenza e il ricorso  
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/01/2016 la relazione fatta dal  
Consigliere Dott. PALMA TALERICO  
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. *Ciro Angelillo*  
che ha concluso per *l'annullamento con rinvio;*

~~Udito, per la parte civile, l'Avv~~

~~Udito il difensore Avv.~~

## RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 27 maggio 2014, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato Marco Del Vecchio responsabile dei reati al medesimo ascritti e, unificati gli stessi sotto il vincolo della continuazione ed escluse, in relazione al delitto di duplice omicidio volontario ai danni dei genitori, « le aggravanti di cui agli artt. 576 e 577 n. 2 del codice penale, concesse circostanze attenuanti generiche equivalenti alle residue aggravanti », lo ha condannato alla pena di anni venti di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali e di mantenimento carcerario, nonché al risarcimento dei danni a favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separata sede, e alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle medesime; ha, altresì, applicato nei confronti del Del Vecchio la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il giudice di merito – per quanto qui rileva – ha accertato che l'imputato il 17 novembre 2012 aveva cagionato la morte dei suoi genitori e ha ricostruito i fatti nel modo seguente modo: il Del Vecchio con un coltello da cucina aveva aggredito, prima, il padre, il quale dormiva nel letto della camera matrimoniale, sferrandogli trentanove fendenti, molti dei quali erano penetrati nei polmoni, nel cuore, nel fegato e nello stomaco; immediatamente dopo, aveva aggredito la madre, che in cucina a guardava la televisione, attingendo la donna con settantadue coltellate, alcune delle quali erano penetrate in organi vitali; quindi, apponendo intorno al collo del cadavere della madre un cappio, aveva trascinato i corpi nella sua stanza, nascondendoli sotto il letto, dove erano stati ritrovati; aveva, infine, ripulito tutto, sostituito e lavato le sue scarpe imbrattate di sangue.

Accertata la piena capacità di intendere e di volere dell'imputato, esclusa la ricorrenza dell'aggravante dell'uso del mezzo insidioso, il primo Giudice ha, nella motivazione (ma non nel dispositivo), ritenuto sussistente l'aggravante della minorata difesa della vittima in relazione all'omicidio ai danni del padre "le cui condizioni di salute consentono di ritenere che fosse inerme di fronte all'imputato" escludendola, invece, in relazione all'omicidio della madre.

Quanto alla ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 cod. pen. ha osservato che « per consolidato orientamento della Suprema Corte il numero dei colpi inflitti alla vittima non è da solo bastevole a giustificare » la ridetta aggravante e ha affermato che « in vero, deve riconoscersi che il numero inusitato dei colpi, le modalità dell'aggressione e dell'occultamento dei cadaveri trovano piuttosto giustificazione nella natura del dolo che ha animato l'imputato come evidenziato dal perito Caraballese e dalla natura dei rapporti familiari emersa in tutti gli accertamenti psichiatrici e personologici eseguiti. I fiduciari del giudice hanno, infatti, ipotizzato che i fatti in cognizione si collochino all'interno dei reati di impeto poiché proprio dette modalità,

che a avviso del P.M., dovrebbero giustificare l'applicazione dell'aggravante, rimandando a una rabbia esplosiva, a una ferocia inusuale, a un accanimento violento, sono espressione tipica di una ostilità a lungo accumulata, per motivi tutti evidentemente incidenti in modo autonomo sul volere dell'imputato, ma indipendenti da questi; motivi rappresentati da quelle problematiche familiari evidenziate dal perito Canfora ed essenzialmente costituiti da un fortissimo degrado familiare dovuto alla violenza usata dal padre nei confronti della madre e dell'imputato medesimo, allevato in un costante clima di violenza e sopraffazione domestica »

Quindi, concesse le circostanze attenuanti generiche (ritenute equivalenti alle residue aggravanti), al fine di consentire l'adeguamento della sanzione alle peculiari connotazioni del fatto e del suo responsabile e avuto riguardo all'indicata situazione familiare dell'imputato e alla sua personalità (in proposito osservando: « perfettamente normale in senso metagiuridico non pare »), ha ritenuto equo infliggere la pena nella misura in precedenza indicata.

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vasto, per i seguenti motivi:

2.1. « Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 576 cod.pen. con riferimento al disconoscimento dell'aggravante dell'aver agito con crudeltà nei confronti delle vittime ».

In proposito, ha evidenziato che il giudice di merito, pur dando atto della « inaudita ferocia » con la quale il Del Vecchio aveva agito, aveva, tuttavia, escluso la ricorrenza dell'aggravante della crudeltà, sostenendo che il numero dei colpi inferti (ben trentanove coltellate al padre e settantadue coltellate alla madre) non fosse sufficiente a integrare la contestata aggravante; e ha osservato che il ragionamento del giudice, sul punto, non sarebbe condivisibile in quanto « un elemento quale il numero complessivo di centoundici coltellate, che certamente connota e deve connotare l'azione criminosa, perché naturalmente attinente alla modalità esecutiva della stessa, viene scisso da questa e ritenuto esclusivamente afferente alla sfera soggettiva dell'imputato quale forma di connotazione del dolo, confondendo così il movente dell'odio covato nel tempo nei confronti dei genitori con l'elemento soggettivo del reato ».

Il ricorrente ha obiettato che le modalità e le circostanze dell'aggressione rilevate in sentenza sono espressione di inaudita efferatezza – non certo correlabili unicamente alla natura del mezzo usato – e dell'accanimento crudele dell'imputato contro i suoi genitori, aggiungendo: costoro « non dovevano essere solo uccisi, ma dilaniati, brutalizzati, straziati fino a ottenere il disfacciamento dei loro corpi »; la reiterazione dei fendenti nei confronti delle vittime ha ecceduto i limiti della normalità causale ed è

trasmodata in una manifestazione di « disumana violenza », continuata a consumarsi anche dopo la morte, quando il Del Vecchio aveva cinto il collo della madre con un cappio e l'aveva trascinata nella sua camera da letto, infilandole una bacinella in testa per raccogliere il cospicuo sangue.

2.2. « Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 61, n. 5, cod. pen., per il mancato riconoscimento della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa con riferimento al solo omicidio ai danni di Tumini Adele »: il ragionamento del giudice di merito per escludere la sussistenza di detta aggravante in relazione all'omicidio della madre è « illogico, immotivato e fondato anche su erronei presupposti di fatto e sul travisamento delle emergenze processuali »; in particolare, il suddetto giudice si è limitato a ritenere che la donna sarebbe stata in grado di chiedere aiuto e di difendersi; mentre è emerso che la Tumini si trovava sola nella sua casa, situata in un piccolo condominio deserto (il cui ingresso è collocato su una corte privata) e che era stata aggredita mentre si trovava probabilmente di schiena, intenta a guardare la televisione sulla poltrona; la presenza di lesioni sull'avambraccio e sulla mano destra non è espressione di una concreta possibilità di difesa da parte della vittima, ma del tentativo di schivamento dei colpi; la motivazione della sentenza ha trascurato di valutare il rilevante dato dell'età della donna, « un'anziana signora di settantacinque anni, che indossava un presidio medico per i suoi problemi di salute ».

2.3. « Violazione di legge e difetto di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99 cod. pen. »: il giudice di merito, una volta concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, si è limitato a ritenerle equivalenti alle residue aggravanti; tale modo di procedere non consente di ripercorrere l'iter motivazionale circa il peso attribuito alla contestata recidiva (il Del Vecchio aveva riportato nel 2004 condanna per i delitti di maltrattamenti in famiglia e di lesioni volontarie commessi ai danni dei genitori) ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, del giudizio di bilanciamento come formulato e della dosimetria finale della pena, pur essendo tale elemento fondamentale ai fini del giudizio sulla gravità del fatto e sulla personalità dell'autore.

2.4. « Violazione di legge e difetto di motivazione a sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. e 62 bis cod. pen., nonché 69 cod. pen. per il riconoscimento delle generiche attenuanti e del conseguente giudizio di equivalenza rispetto alle residue aggravanti »: il giudicante ha concesso al Del Vecchio le attenuanti generiche con motivazione « laconica, illogica e del tutto scissa dai dati oggettivi emersi durante la trattazione del processo »; in particolare, si è limitato ad asserire che il contesto familiare e il disturbo personologico da cui il reo risultava affetto deponevano per una mitigazione del trattamento sanzionatorio; gli elementi presi a sostegno per la concedibilità delle attenuanti

generiche e per il giudizio di comparazione sono in contrasto con i dati emersi in sede processuale e con quanto asserito in motivazione dal medesimo giudice, il quale ha definito « gravissimi i fatti contestati »; inoltre l'assunto del giudice in ordine alle presunte vessazioni familiari cui l'imputato sarebbe stato continuamente sottoposto contrasta con le risultanze istruttorie che hanno unicamente fatto emergere una trama di rapporti complessi nell'ambito della famiglia; infine, la « vulnerabilità emotiva » dell'imputato, valorizzata in sentenza al fine di giustificare la concedibilità delle circostanze attenuanti generiche, contrasta con la ricostruzione del fatto e della personalità del soggetto operata in sentenza, laddove vengono descritte le condotte poste in essere dall'imputato nelle fasi dell'omicidio e in quelle successive dell'eliminazione delle tracce del reato, sintomatiche del lucido intento criminoso del medesimo.

### **CONSIDERATO IN DIRITTO**

1. Il Collegio osserva che il ricorso deve essere rimesso alle Sezioni Unite in quanto sussiste contrasto giurisprudenziale sia in ordine alla definizione degli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà, sia in ordine alla specifica questione – nel caso in esame precipuamente rilevante – sul punto se la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo d'impeto, assorba la aggravante in parola, escludendone la sussistenza.

2. Come si è infatti prima evidenziato, il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Vasto ha escluso la contestata aggravante dell'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., avendo ritenuto che le trentanove coltellate da costui inferte al padre e le settantadue coltellate inferte alla madre trovavano « giustificazione » nella natura del dolo d'impeto che aveva animato l'imputato, ben evidenziato dal perito Caraballese e dalla tipologia dei rapporti familiari, emersa in tutti gli accertamenti psichiatrici e personologici eseguiti.

Così opinando il giudice del merito si è sostanzialmente uniformato alla (più recente) giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale « in tema di omicidio, il giudice, per ritenere la sussistenza dell'aggravante di aver agito con sevizie e crudeltà, deve preliminarmente procedere all'esame delle modalità complessive dell'azione e del correlato elemento psicologico, poiché, essendo il fondamento della circostanza costituito dall'esigenza di irrogare una maggior pena correlata alla volontà dell'agente di infliggere sofferenze "aggiuntive" rispetto a quelle ordinariamente implicate dalla produzione dell'evento, ai fini della sua configurabilità non possono assumere rilievo elementi di disvalore di per sé insiti nel finalismo omicidiario o in diversa e autonoma circostanza (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante della

crudeltà, riconosciuta dal giudice di merito con prevalente riferimento al numero di colpi inferti e all'abbandono della vittima in stato agonico, evidenziando che tali elementi si collocavano in un contesto di dolo d'impeto e di finalismo omicidiario correlato a tale condizione psicologica » (Sez. 1, n. n. 8163 del 10/02/015, P., Rv 262595).

3. Quanto sopra premesso, il Collegio ritiene necessario, per la definizione della nozione giuridica e degli elementi costitutivi dell'aggravante prevista dall'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., procedere al censimento degli arresti di questa Corte suprema di cassazione in materia.

3.1. La giurisprudenza di legittimità ha innanzitutto affrontato il tema della distinzione della aggravante della crudeltà da quella delle sevizie.

Il *discrimen* che assume rilievo anche ai fini della elaborazione della nozione giuridica della aggravante della crudeltà, è stato variamente individuato non senza apprezzabili oscillazioni e incertezze:

a) « le sevizie consistono in un *quid pluris* per la concreta esecuzione del reato e si sostanziano in sofferenze non necessarie inflitte alla vittima, con lo specifico malvagio intento di vederla maggiormente soffrire, ed hanno quindi carattere essenzialmente oggettivo; la crudeltà concerne, invece, il modo dell'azione direttamente rivolta alla realizzazione dell'evento-morte, e si caratterizza per il mezzo usato o per le modalità della condotta che di per sé in quanto volontari - ancorché non animati dal proposito di cagionare alla vittima sofferenze particolarmente dolorose - sono rivelatori di un'indole malvagia, priva del più elementare senso di umana pietà » (Cass. pen., Sez. 1, 12/03/1976, n. 8686, Cance, Rv. 134320).

b) « la diversità delle proposizioni, "l'aver adoperato sevizie" e "l'aver agito con crudeltà" verso le persone, non è in contrasto con la ragione unitaria della loro collocazione nello stesso n. 4 dell'art. 61 del codice penale. Il contenuto oggettivo e prevalentemente fisico delle sevizie, infatti, e quello oggettivo e prevalentemente morale della crudeltà, rivelano entrambi l'animo malvagio dell'agente, il quale - infliggendo sofferenze alla vittima, sevizie, o comportandosi verso la stessa o altri, anche al di fuori dei mezzi di attuazione del reato, in modo tale, crudeltà, da farla soffrire anche moralmente - oltrepassa i limiti di normalità causale nella produzione dell'evento. (fattispecie in tema di omicidio. La Cassazione ha ritenuto che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono sevizie la ferita sfregiante al volto di una donna, le percosse dalla stessa subite con fratture di numerose costole dopo essere stata ridotta in istato di impotenza, la sua attuata lenta asfissia da strangolamento, nonché le ferite al collo, non profonde, le quali, prolungando la sua agonia, determinarono alla fine la sua morte [...] ) » (Sez. 1, 14/02/1980, n. 5901, Iaquinta, Rv. 145246);

c) « la circostanza aggravante di aver adoperato sevizie o agito con crudeltà verso le persone, in quanto è espressione della intensità del dolo e della mancanza di sentimenti umanitari, ha natura soggettiva. La differenza tra sevizie e crudeltà non è data dalla prevalente inflizione di patimenti fisici nelle sevizie e di patimenti morali nella crudeltà, ma, data la sostanziale unitarietà dei due concetti, è di carattere essenzialmente quantitativo, onde si ha crudeltà se si cagionano sofferenze fisiche o morali non necessarie per l'attuazione del reato, ma non tali da assurgere al grado di atrocità delle sevizie » (Sez. 1, 6/10/987, n. 747, Mastrototaro, Rv. 177452).

3.2. Per quanto più specificamente concerne il concetto di crudeltà, la giurisprudenza è sostanzialmente concorde nel sottolineare il carattere precipuamente soggettivo della circostanza, restando, tuttavia, controversa la questione della necessità della condizione della percezione sensoriale da parte della vittima della azione delittuosa (cfr. Rv 119609 e Rv 213019 più avanti esposte).

È stato, infatti, affermato :

« rientrano nel concetto di crudeltà tutte quelle manifestazioni esecutive che, non necessarie per l'attuazione dell'evento voluto, denotano durante l'*iter* criminoso l'indole particolarmente malvagia dello agente e la sua ansia incontenibile di appagare la tendenza istintiva ad arrecare dolore. L'infierire sulla vittima agonizzante con numerosi colpi di coltello e lo sfregiare il volto della stessa, rappresentando un di più per i mezzi usati e per le modalità di attuazione, rispetto a quanto è necessario per causare l'evento, costituiscono una volontaria ed inutile atrocità e rivelano l'animo particolarmente malvagio dell'agente integrando gli estremi dell'aggravante prevista dall'art. 61, n.4, cod. pen. » (Sez. 1, 25/03/1969, n. 466, Trunzo, Rv. 112128);

« per la sussistenza dell'aggravante della crudeltà, atteso il suo carattere prevalentemente soggettivo, occorre che il colpevole abbia avuto la volontà di usare mezzi idonei ad arrecare sofferenze più gravi di quelle necessarie per la realizzazione dell'evento voluto » (Sez. 1, 2/03/1971, n. 217, Tallarico, Rv. 118051);

« l'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone ricorre se le modalità esecutive dell'azione criminosa si rivelano particolarmente dolorose per il soggetto passivo e, come tali, indicano una assoluta mancanza di sentimenti umanitari da parte del soggetto attivo del reato. E' necessario, pertanto, che le sofferenze ed i dolori fisici, maggiori di quelli necessari per commettere il delitto progettato, vengano arrecati alla vittima quando essa è ancora in vita e può risentirne tutta l'atrocità, mentre essi sono irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'aggravante, allorché la persona offesa e già deceduta » (Sez. 1, 22/06/1971, n. 556, Cocchi, Rv. 119609);

« per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen., rientrano nel concetto di crudeltà e di sevizie tutte quelle manifestazioni esecutive che, non necessarie per l'attuazione dello evento voluto, denotano durante l'*iter* criminoso l'indole particolarmente malvagia dell'agente e la sua ansia incontenibile di

appagare la propria istintività di arrecare il dolore. Le sevizie sono sempre commesse sul soggetto passivo del reato, mentre la crudeltà può estrinsecarsi anche nei confronti di persone diverse » (Sez. 1, 24/04/1968, n. 672, Di Jorio, Rv. 109119);

« per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dallo art. 61, n. 4, cod. pen. (l'aver adoperato sevizie e l'aver agito con crudeltà verso le persone), è necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire – il che caratterizza concretamente le sevizie – ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell'uomo civile » (Sez. 1, 29/05/1995, n. 9544, Fagnano, Rv 202470);

« la circostanza aggravante di aver agito con crudeltà verso le persone non è esclusa dal fatto che la vittima, per le lesioni precedentemente subite, sia sicuramente priva di conoscenza. Ed invero, per la sua configurabilità non è richiesta l'attitudine del soggetto passivo a percepire l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza in questione essenzialmente imperniata sulla considerazione dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un *modus operandi* connotato da una particolare insensibilità, spietatezza o efferatezza » (Sez. 1, 29/10/1998, n. 4678, Ventra, Rv. 213019);

« ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4, cod. pen. – aver adoperato sevizie o aver agito con crudeltà – vanno ricomprese nel concetto di crudeltà tutte le manifestazioni che denotano, durante l'*iter* criminoso, l'ansia dell'agente di appagare la propria volontà di arrecare dolore. (Nella fattispecie trattavasi di omicidio volontario ed era risultato che l'autore del delitto aveva infierito sulla vittima, mentre quest'ultima era ancora in vita, tagliuzzandole i glutei dopo averle tolto i pantaloni. La Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in oggetto, enunciando il principio di cui in massima) » (Sez. 1, 18/01/996, n. 1894, Fertus, Rv. 203808).

4. La rassegna operata pone l'esigenza della propedeutica, rigorosa definizione degli elementi costitutivi della aggravante della crudeltà.

A prescindere dall'isolato arresto tendente a ricostruire la circostanza, secondo il criterio « essenzialmente quantitativo », ravvisando sostanzialmente, in termini di graduazione, una ipotesi attenuata di sevizie (Sez. 1, Mastrototaro), il fondamento della previsione normativa è unanimemente ravvisato nella esigenza di sanzionare il particolare disvalore costituito ora dalla « indole particolarmente malvagia dello agente e [dal]la sua ansia incontenibile di appagare la tendenza istintiva ad arrecare dolore »; ora dalla carenza – manifestata dal reo al di là della attuazione della condotta criminosa – « di ogni sentimento di compassione » e « del più



elementare senso di umana piet  »; ora dalla « particolare insensibilit , spietatezza, efferatezza » e « atrocit  ».

La connotazione meramente soggettiva della aggravante risulta, tuttavia, incrinata l  dove si ritiene necessario che per la integrazione della previsione normativa in parola debba concorrere il requisito (oggettivo) della percezione da parte della vittima dell'ulteriore tormento (non necessario per la perpetr zione del reato) inflittole dall'agente (Sez. 1, Cocchi, ma *contra* Sez. 1, Ventra).

La incertezza circa la nozione giuridica della crudelt  ha comportato che analoghe modalit  di estrinsecazione della condotta delittuosa, consistite nella reiterata inflizione di ferite superficiali (finalizzata ad arrecare non la morte della vittima, bens  ulteriori sofferenze), siano state ricondotte, alternativamente, sia alla aggravante in parola (Sez. 1, Fertas) sia a quella delle sevizie (Sez. 1, Iaquina).

5. Con specifico riferimento alla incidenza della modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, sulla configurabilit  della aggravante della crudelt ,   dato, infine, censire un precedente (per vero risalente nel tempo) che, in contrasto col pi  recente orientamento menzionato *supra* (Sez. 1, P.), ha fissato il principio che « l'aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 cod. pen. - l'aver usato sevizie o crudelt  verso le persone -   compatibile con il dolo d'impeto » (Sez. 1, 02/07/1982, n. 435, Leanza, Rv 156977).

Siffatto principio, ad avviso del Collegio, non pu  ritenersi superato.

Pur in difetto di pi  rigorosa e netta definizione giuridica della circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 1, cod. pen., la ravvisata matrice soggettiva della aggravante della crudelt  - individuata nell'indole particolarmente malvagia e nel profilo personologico del reo, caratterizzato dalla carenza del pi  elementare senso di umana piet  e dalla perversa « tendenza istintiva ad arrecare dolore » - sembra costituire un dato preesistente e, dunque, indipendente rispetto alla insorgenza dell'elemento psicologico del reato.

Sicch  la relativa modulazione nella forma del dolo di impeto (ovvero in forme di pi  intensa volizione) si appalesa affatto impertinente rispetto all'ambito della sussistenza della aggravante *de qua*, posto che, alla evidenza, la condotta perpetrata con dolo di impeto integra - ovvero no - alternativamente la aggravante della crudelt , a seconda che risulti espressiva della pravit  del reo, assolutamente prescindendo dalla connotazione dell'elemento psicologico della condotta.

6. Il rilievo del contrasto giurisprudenziale comporta, ai sensi dell'art. 618, comma 1, cod. proc. pen., la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite per la soluzione del quesito di diritto appresso enunciato: " *se, avuto riguardo agli elementi costitutivi*

*della aggravante della crudeltà, la modulazione dell'elemento psicologico del delitto, nella forma del dolo di impeto, abbia influenza sulla configurabilità della circostanza in questione " .*

**P.Q.M.**

Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Così deciso, il 13 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

(Palma Talerico)



Il Presidente

(Massimo Vecchio)

